

**REGOLAMENTO COMUNALE
BILANCIO PARTECIPATIVO**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Definizione e finalità

Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta fondato sulla partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica. Con tale strumento contribuiscono alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione di parte delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e nei settori nei quali l'Ente ha competenza diretta.

Con il presente regolamento viene disciplinata la partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria del Comune di San Cataldo.

Il Bilancio partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta. Rappresenta un'occasione di confronto tra cittadinanza e pubblica amministrazione con la possibilità, da parte dei cittadini, di incidere sulle scelte di governo del territorio.

Il Comune di San Cataldo, pertanto, riconosce alla cittadinanza il potere di decidere gli indirizzi di una parte della proposta del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente regolamento.

L'intero percorso porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei loro bisogni nonché a comprendere le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

Art.2

Ambiti tematici della Partecipazione

Le voci di bilancio da sottoporre a partecipazione sono individuate sulla base delle modalità contenute nel presente regolamento.

La Giunta Comunale, su proposta dell'assessore al ramo, individua annualmente le aree tematiche, specificando l'entità delle risorse previste o da prevedere nel contesto del bilancio di previsione, da sottoporre alla procedura partecipata.

Per motivi di equilibri di bilancio sono escluse le proposte che, pur pertinenti alle aree tematiche individuate ai sensi del precedente comma, incidano negativamente sulla parte entrata del bilancio di previsione.

Art. 3

Aventi diritto alla Partecipazione

Nel processo di partecipazione sono coinvolti tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il 16° anno di età nonché tutte le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale o operativa nel territorio comunale, mediante i loro legali rappresentanti i quali sono tenuti a presentare certificazione attestante la qualifica e i poteri posseduti.

TITOLO II - PROCEDURA PARTECIPATA

Art. 4

Fasi e modalità della partecipazione

Il procedimento di bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:

Prima fase - Informazione e comunicazione

Annualmente, la Giunta Comunale definisce una quota pari almeno al 2% dell'assegnazione di parte corrente delle somme trasferite dalla Regione Siciliana, da utilizzare con forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di interesse comune. La quota è stabilita in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 1 della L. R. n. 5/2014.

L'Amministrazione rende poi nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza nel processo di formazione di una parte del bilancio di previsione, nonché la tempistica e ogni altra informazione utile a favorire la partecipazione.

L'informazione viene avviata mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito internet del Comune e ogni canale utile per la diffusione.

Seconda fase - Consultazione e raccolta delle proposte

I soggetti interessati potranno ritirare la scheda di partecipazione presso gli uffici comunali ovvero potranno scaricarla direttamente dal sito internet del Comune.

Le proposte e i progetti dovranno riguardare esclusivamente le aree tematiche individuate ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

Ciascuno dei partecipanti potrà presentare una sola scheda contenente, per ogni area tematica, un'unica proposta.

Le proposte devono indicare:

- a) il luogo d'intervento;
- b) le problematiche da affrontare;
- c) la proposta di intervento;
- d) il costo stimato;
- e) i risultati attesi.

La presentazione delle proposte e dei progetti dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- Tramite consegna a mano, presso l'ufficio protocollo del Comune;
- Tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it

Terza fase - Valutazione delle proposte

I criteri con i quali si valutano le proposte ed i progetti sono i seguenti:

- Chiarezza del progetto e degli obiettivi;

- Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
- Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
- Stima dei costi;
- Stima dei tempi di realizzazione;
- Priorità;
- Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
- Portata innovativa della proposta;
- Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Le proposte e i progetti raccolti, dopo una valutazione di fattibilità tecnico-giuridica da parte degli uffici competenti, sono trasmessi alla Giunta comunale per le valutazioni delle iniziative e l'individuazione delle proposte da sottoporre alla valutazione e votazione da parte della cittadinanza.

I cittadini, esprimendo il proprio voto, selezionano i progetti che ritengono più idonei a soddisfare i bisogni della Collettività.

Il voto viene esercitato attraverso piattaforme digitali o, in alternativa, in presenza presso la sede del Comune.

Quarta fase – Approvazione delle proposte

I risultati sono resi noti sul sito web istituzionale del Comune.

La Giunta definisce il numero delle proposte o dei progetti realizzabili sulla base delle risorse disponibili. Nei limiti delle risorse individuate, sono realizzati i progetti che avranno ottenuto il maggior consenso manifestato nell'apposita sezione del sito Istituzionale del Comune di San Cataldo.

L'Amministrazione realizza i progetti, individuati all'esito della procedura partecipata, o in amministrazione diretta ovvero con affidamento all'esterno, secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici, a soggetti che diano la maggiore garanzia in termini di minori costi e/o le migliori ricadute d'impatto in termini quali-quantitativi di risultato.

Qualora l'Amministrazione ritenga opportuno non effettuare alcuna delle fasi del procedimento potrà discostarsene adeguatamente motivando.

Art. 5

Istituti e forme della partecipazione

L'Amministrazione Comunale adotta le misure necessarie a svolgere tutte le fasi della partecipazione di cui al precedente articolo.

Art. 6

Azioni di promozione della partecipazione

L'Amministrazione comunale favorisce la partecipazione dei cittadini sia in forma individuale sia attraverso associazioni o gruppi anche informali presenti sul territorio comunale.

L'Amministrazione promuove la partecipazione dei cittadini anche mediante l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 7

Monitoraggio e verifica

Il monitoraggio e la verifica sono passaggi che garantiscono ai cittadini la possibilità di essere aggiornati sullo stato di attuazione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione al fine di una pubblica verifica.

L'Amministrazione facilita l'accesso a tutti gli atti e documenti necessari e garantisce l'aggiornamento delle informazioni.

I risultati raggiunti dalla democrazia partecipata vengono esplicitati in sede di relazione che approva il rendiconto di gestione dell'anno precedente.

TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 8

Risorse

L'Amministrazione comunale reperisce le risorse ritenute necessarie per la gestione della procedura partecipata.

Art.9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.

Art. 10

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all'atto della raccolta dei dati personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.

Art.11

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.